

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Pubblicato su
 Amministrazione
 Trasparente il
 18.3.2021

Numero del provvedimento	714
Data del provvedimento	17-03-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120, dei lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione degli "Ambulatori di odontoiatria presso il presidio del Ceppo di Pistoia". Approvazione atti e avvio procedura.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES a.i.
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
89.000	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione sanitaria
B	2	Relazione del RUP di avvio del procedimento
C	62	Capitolato speciale di appalto
D	1	Quadro economico

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”*;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Ermes Tesi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)”* e delibera n. 885/2017 *“Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”*. *Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...);*

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 *“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero

636 del 10 luglio 2019, in seguito all'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 recante “*Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato con Decreto Legge 16 luglio 2020, nr. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dei professionisti aziendali*” con la quale, tra l’altro, sono state approvate le nuove indicazioni operative per gli affidamenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del suddetto Decreto Legge;

Vista la Relazione sanitaria della dott.ssa Silvia Mantero, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale, nella quale viene evidenziata la necessità di realizzare ambulatori odontoiatrici all’interno del Padiglione Cassa di Risparmio nell’area del Ceppo di Pistoia, nell’area una volta occupata dagli ambulatori specialistici dell’Area Medica del vecchio ospedale, per rispondere alle esigenze sanitarie della Zona Pistoiese dopo la chiusura degli ambulatori presso il distretto di via della Quiete, mancanti dei requisiti di accreditamento;

Premesso che nel Piano investimenti 2021-2023 di questa Azienda, approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 12.3.2021, è previsto l’intervento denominato “*Manutenzioni indistinte*”, identificato con il Codice PT-39, finanziato con Mutuo 2019 Banco BPM;

Vista la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera “B”, nella quale l’Ing. Ermes Tesi, Direttore a.i. della SOC Gestione Investimenti Pistoia, Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori manutenzione straordinaria per realizzazione degli Ambulatori di odontoiatria presso il presidio del Ceppo di Pistoia”, afferenti all’intervento “*Manutenzioni indistinte*” del Piano Investimenti come sopra identificato (di seguito per brevità RUP),

- **propone** l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, la cui copia cartacea è depositata agli atti d’ufficio, redatto dal gruppo di tecnici dell’Area pistoiese, validato dall’Ing. Ermes Tesi, Direttore della SOC Gestione investimenti Pistoia, in data 15.3.2021;
- **dà atto** che l’importo complessivo dell’intervento è di € 89.000,00, di cui € 68.996,95 per lavori, al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.492,20, ed € 20.003,05 per somme a disposizione, come risulta dal relativo quadro economico;
- **indica** le lavorazioni oggetto dell’appalto che sono suddivise tra le categorie di cui al D.P.R. 207/2010 nel modo seguente:
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010 per € 32.613,81 (ad esclusione di € 1.199,95 per eventuali modifiche da apportare per applicazione delle misure anti Covid-19);
 - lavorazioni riconducibili alle categorie specialistiche scorporabili/subappaltabili OS28 per € 17.454,28 e OS30 per € 18.928,86;
- **esprime** la necessità di affidare i lavori di cui trattasi mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00;
- **indica** i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **ritiene**:
 - 1) alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27 novembre 2019, causa C-402/18, che nell’appalto di cui trattasi, il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all’art. 46, comma 1, del capitolato speciale d’appalto;
 - 2) che a norma dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’appalto non comprenda “elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero”;
- **quantifica** in € 1.199,95, al netto di IVA, le eventuali modifiche da apportare al contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l’eventuale applicazione delle misure ANTICOVID-19;

- prevede di invitare alla procedura di cui trattasi n. 1 operatore economico, individuato nell'elenco aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato in data 26/01/2021, con provvedimento n. 178, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Codice, e iscritti nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START) per le lavorazioni oggetto dell'appalto,
e ritenuto di approvarla;

Visti il capitolato speciale d'appalto e il quadro economico dell'intervento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere "C" e "D",
e ritenuto di approvarli;

Vista la delibera n. 1176 del 15/10/2020 richiamata in premessa con la quale è stata, tra l'altro, attribuita alla SOC proponente il presente atto l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto e di avvio del procedimento di affidamento diretto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in data 16.3.2021;

Ritenuto

- di avviare una procedura, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo dei lavori da appaltare di € 68.996,95 (euro sessantottomilanovecentonovantase/95), di cui € 1.492,20 (euro millequattrocentonovantadue/20) per costi della sicurezza, dando atto che le lavorazioni oggetto del contratto sono riconducibili alla Categoria prevalente OG 1 – "Edifici civili e industriali" del D.P.R. 207/2010 per € 32.613,81 ed alle categorie specialistiche scorporabili/subappaltabili OS28 "Impianti termini e di condizionamento" per € 17.454,28 e OS30 "Impianti interni elettrici..." per € 18.928,86;

- di stabilire:

- 1) che sarà invitato alla procedura negoziata n. 1 operatore economico individuato dal RUP nell'elenco aziendale, approvato con deliberazione con deliberazione n. 279 del 15.02.2018, modificato ed integrato con deliberazione n. 1176 del 15/10/2020, da ultimo aggiornato in data 26/01/2021, con provvedimento n. 178, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1, dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, e iscritti nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START) per tali lavorazioni;
- 2) che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;
- 3) che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27 novembre 2019, causa C-402/18, nell'appalto di cui trattasi, il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all'art. 4, comma 2 del capitolato speciale d'appalto;
- 4) che a norma dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'appalto non comprende "elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero";
- 5) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
- 6) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, a norma dell'art. 53, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato alla procedura di cui trattasi non può essere comunicati a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Visto l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, il quale stabilisce che prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore Lavori fornisce al RUP "l'attestazione dello stato dei luoghi";

Si rende necessario nominare l'ufficio di Direzione dei Lavori nei tecnici, in servizio presso la SOC Gestione investimenti Pistoia: Direttore dei Lavori geom. Elga Donati, Direttori operativi per.ind.le Alessio Incerpi, per.ind.le Riccardo Marliani;

Dato atto che l'importo complessivo della spesa dei lavori oggetto del presente provvedimento, risultante dal Quadro economico, pari a € 89.000,00 (IVA e somme a disposizione incluse), trova copertura sul conto 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di avviare quanto prima la procedura di affidamento di cui trattasi;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia, ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento, ing. Ermes Tesi, direttore della stessa SOC.

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare:

- la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera "A", della dott.ssa Silvia Mantero, coordinatore Sanitario della Zona Distretto pistoiese;
- la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera "B", dell'Ing. Ermes Tesi, Direttore SOC Gestione Investimenti Pistoia, Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori manutenzione straordinaria per realizzazione degli Ambulatori di odontoiatria presso il presidio del Ceppo di Pistoia",
- il progetto esecutivo dei "Lavori manutenzione straordinaria per realizzazione degli Ambulatori di odontoiatria presso il presidio del Ceppo di Pistoia", redatto dai tecnici dell'Area pistoiese e validato dall RUP, Ing. Ermes Tesi, Direttore della SOC Gestione investimenti Pistoia, in data 15.3.2021, la cui copia cartacea è depositata agli atti d'ufficio della struttura proponente il presente atto, prevedente un importo complessivo pari a € 89.000,00 (IVA e somme a disposizione incluse
- il capitolato speciale d'appalto e il quadro economico dell'intervento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere "C" e "D";

2) di avviare una procedura, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo dei lavori da appaltare di € 68.996,95 (euro sessantottomilanovecentonovantasei/95), di cui € 1.492,20 (euro millequattrocentonovantadue/20) per costi della sicurezza, dando atto che le lavorazioni oggetto del contratto sono riconducibili alla Categoria prevalente OG 1 – "Edifici civili e industriali" del D.P.R. 207/2010 per € 32.613,81 ed alle categorie specialistiche scorporabili/subappaltabili OS28 "Impianti termini e di condizionamento" per € 17.454,28 e OS30 "Impianti interni elettrici..." per € 18.928,86;

3) di stabilire:

- 1) che sarà invitato alla procedura negoziata n. 1 operatore economico individuato dal RUP nell'elenco aziendale, approvato con deliberazione con deliberazione n. 279 del 15.02.2018, modificato ed integrato con deliberazione n. 1176 del 15/10/2020, da ultimo aggiornato in data 26/01/2021, con provvedimento n. 178, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1, dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, e iscritti nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START) per tali lavorazioni;
- 2) che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;

- 3) che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27 novembre 2019, causa C-402/18, nell'appalto di cui trattasi, il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all'art. 4, comma 2 del capitolato speciale d'appalto;
- 4) che a norma dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'appalto non comprende "elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero";
- 5) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
- 6) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 4) **di nominare** l'ufficio di Direzione dei Lavori nei tecnici, in servizio presso la SOC Gestione investimenti Pistoia: Direttore dei Lavori geom. Elga Donati, Direttori operativi per.ind.le Alessio Incerpi, per.ind.le Riccardo Marliani;
- 5) **di dare atto** che l'importo complessivo della spesa dei lavori oggetto del presente provvedimento, risultante dal Quadro economico, pari a € 89.000,00 (IVA e somme a disposizione incluse), trova copertura sul conto 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori;
- 7) **di pubblicare** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- 8) **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del d.lgs 502/92, articolo aggiunto dal D.Lgs 229/99 e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia
Ing. Ermes Tesi
Firmato digitalmente

Pistoia, 10 marzo 2021

Azienda USL Toscana centro



A: Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia- Area Tecnica AUSL Toscana centro
Ing. Ermes Tesi

U.O.C Tecnologie Sanitarie - Toscana Centro
Ing. Maurizio Lenzi

S.O.C. Fisica Sanitaria Prato Pistoia
Dott. Luca Bernardi

S.O.C Acquisizione Beni e Servizi
PO Alessandro Ghera

e, p.c. Direttore Generale AUSL Toscana centro
Dott. Paolo Morello Marchese

Direttore Sanitario AUSL Toscana centro
Dott. Emanuele Gori

Oggetto: Relazione sanitaria in merito alla localizzazione degli spazi dedicati agli ambulatori odontoiatrici presso la struttura del Ceppo.

Come da cronoprogramma degli interventi nell'area del Ceppo il servizio specialistico odontoiatrico dovrà essere allocato presso il secondo piano dell'edificio ex Cassa di Risparmio nell'area una volta occupata dagli ambulatori specialistici dell'Area Medica.

Il progetto prevede la realizzazione di un polo odontoiatrico che possa rispondere alle esigenze sanitarie della Zona Pistoiese fornendo un servizio di presa in carico che va dalla visita odontoiatrica alla realizzazione del piano di cura.

La struttura accoglierà 4 riuniti, ambienti dedicati alla diagnostica e tutti gli spazi accessori necessari per garantire il corretto accesso degli utenti e i servizi di accettazione e registrazione amministrativa a supporto. Il poliambulatorio dovrà essere dotato di idonei servizi igienici distinti per l'utenza e per il personale.

Si sottolinea la necessità di provvedere con urgenza ai lavori di realizzazione della suddetta struttura, visto che, in seguito alla chiusura degli ambulatori presso il distretto di Via della Quietè chiusi per mancanza di requisiti di accreditamento, gli utenti della Zona Pistoiese devono essere inviati agli altri ambulatori aziendali sia per le visite sia per il completamento dei piani di cura. Sulla Zona di Pistoia attualmente è presente solo un ambulatorio odontoiatrico presso l'ospedale San Iacopo utilizzabile solo per lo "Special Care".

Chiedo al servizio di ingegneria clinica di procedere all'acquisto di quattro riuniti, attrezzature accessorie e di diagnostica previste nel piano HTA presentato e approvato.

Per quanto riguarda i beni da acquisire, sarà necessario prevedere l'allestimento dell'accettazione amministrativa interna e arredi vari per gli altri locali.

Saluti,

Il Coordinatore Sanitario
Zona Distretto Pistoiese
(Dr.ssa Silvia Mantero)

Dr.ssa Silvia Mantero
Viale G. Matteotti, 35
51100 Pistoia
silvia.mantero@uslcentro.toscana.it

RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - LAVORI
per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120 di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro

Pistoia, 15.3.2021

Al Direttore della SOC
 Manutenzione Immobili Pistoia
 Dott. Ing. Ermes Tesi

Indirizzo e-mail ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

VISTI:

- Part. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, del Decreto sopramenzionato, approvate con delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 esecutiva ai sensi di legge.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di¹

- Direttore del Dipartimento Area tecnica
- Direttore di Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
- Direttore della Struttura _____
- nominato con nota _____ del _____

A) TRASMETTE PER L'APPROVAZIONE ~~il progetto definitivo~~ X il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE AMBULATORI DI ODONTOIATRIA PRESSO IL PRESIDIO DEL CEPPO DI PISTOIA

(eventuale) CUP _____, corredato dal relativo verbale di validazione del 15.3.2021.

B) PROPONE l'avvio della procedura di cui all'oggetto per l'appalto, che di seguito si sintetizza:

1. **Oggetto dell'appalto** Manutenzione straordinaria per realizzazione ambulatori di odontoiatria presso il presidio del Ceppo di Pistoia, presso i locali già occupati dagli ambulatori dell'Area medica del vecchio presidio ospedaliero, in numero di quattro oltre ai locali di attesa e locali di servizio, collocati al secondo piano dell'edificio denominato "Cassa di Risparmio".

2. **Importo a base dell'affidamento** € 67.504,75

3. **Oneri della sicurezza (se previsti)** € 1.492,20

4. **Limite massimo di ricorso al subappalto (specificare le motivazioni)** 40% (motivazione dettagliate nell'art. 46, comma 1, del capitolato speciale di appalto);

5. **Conto economico/Conto Patrimoniale a cui attribuire la spesa derivante dalla presente procedura di affidamento:**

Codice Conto: 1A02020201 "Fabbricati indisponibili", redigendo Piano investimenti 2021-2023 – scheda PT-39 "Manutenzioni indistinte".

Fonte di Finanziamento: Mutuo 2019 già contratto con BPM.

6. **Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:**

- A) richiesta offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica X START o ~~MEPA~~;
- B) richiesta offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
- C) acquisizione in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

7. **Criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta²:**

X ricorrendo all'Elenco degli operatori economici aziendali per le seguenti motivazioni:

La ditta è stata individuata nell'Elenco degli operatori economici aziendali in base ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'intervento in oggetto, seguendo i principi di rotazione e trasparenza richiesti.

¹ Barrare il quadrato di interesse

² Barrare il quadrato relativo al criterio che si intende utilizzare

8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura

- possesso dei requisiti dell'art. 80 dello stesso Codice.
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

9. I criteri di selezione degli operatori economici: affidamento diretto

10. Il criterio di affidamento

X solo prezzo/percentuale di ribasso

- requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del d.Lgs. 50/2016:
 - SOA cat. prevalente OG1, classe I o superiore, nonché per le cat. specialistiche OS28 e OS30 o, alternativamente,
 - requisiti art. 90 DPR 207/2010
- requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del d.Lgs. 50/2016:
 - SOA cat. prevalente OG1, classe I o superiore, nonché per le cat. specialistiche OS28 e OS30 o, alternativamente,
 - requisiti art. 90 DPR 207/2010
 - per le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, se non in possesso: subappalto obbligatorio "qualificante" o ATI verticale


elementi qualitativi (*specificare*) _____

altro (*specificare*) _____

Con la presente nota il Responsabile Unico del procedimento richiede altresì di acquisire, tramite la SOC Appalti e Supporto Amministrativo, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) laddove necessario, per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta.

RUP³ dott. ing. Ermes Tesi

FIRMA⁴ _____



³ Indicare il nome e cognome per esteso

⁴ Olografa o digitale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INTERVENTO :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE
AMBULATORI DI ODONTOIATRIA PRESIDIO "DEL CEPPO"

CUP: _____ CIG: _____

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Ermes Tesi)

Il Progettista Opere Architettoniche
(Geom. Elga Donati)

Il Progettista Impianti Elettrici e Speciali
(P.I. Alessio Incerpi)

Il Progettista Impianti Meccanici
(P.I. Riccardo Marliani)

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

INDICE

PARTE GENERALE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	- 6 -
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI	- 6 -
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO.....	- 7 -
Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	- 8 -
Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI, CATEGORIE SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI.....	- 9 -
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	- 11 -
Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	- 13 -
Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	- 14 -
Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	- 15 -
Art. 8 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	- 16 -
Art. 9 RAPPRESENTANTE APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE	- 16 -
Art. 10 NORME GENERALI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI D'ESECUZIONE	- 17 -
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	- 19 -
Art. 11 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI	- 19 -
Art.12 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	- 19 -
Art. 13 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	- 20 -
Art.14 PROROGHE	- 21 -
Art. 15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	- 21 -
Art.16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	- 23 -
Art.17 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZE	- 23 -
Art.18 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	- 25 -
Art.19 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	- 26 -
Art.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO	- 27 -
CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	- 29 -

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art. 21 LAVORI A MISURA.....	- 29 -
Art. 22 EVENTUALI LAVORI A CORPO E GESTIONE DELLE RISERVE	- 29 -
Art. 23 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....	- 31 -
Art. 24 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	- 31 -
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA	- 31 -
Art. 25 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	- 31 -
Art.26 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	- 32 -
Art.27 PAGAMENTI A SALDO	- 33 -
Art.28 FORMALITA' ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	- 34 -
Art.29 RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO.....	- 35 -
Art.30 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	- 35 -
Art.31 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	- 36 -
Art.32 CESSIONE DEL PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI	- 36 -
CAPO 6 CAUZIONI, GARANZIE ED ASSICURAZIONI.....	- 37 -
Art. 33 CAUZIONE PROVVISORIA	- 37 -
Art. 34 CAUZIONE DEFINITIVA.....	- 37 -
Art.35 RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	- 38 -
Art.36 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	- 39 -
CAPO 7 DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE.....	- 40 -
Art. 37 VARIAZIONE DEI LAVORI.....	- 40 -
Art.38 VARIANTI PER OMISSIONI OD ERRORI PROGETTUALI	- 44 -
Art.39 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	- 44 -
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	- 45 -
Art.40 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	- 45 -
Art.41 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	- 46 -
Art.42 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	- 47 -
Art. 43 MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	- 47 -
Art.44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	- 48 -
Art.45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	- 48 -

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	- 49 -
Art. 46 SUBAPPALTO	- 49 -
Art. 47 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	- 53 -
Art.48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	- 54 -
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO	- 54 -
Art.49 ACCORDO BONARIO	- 54 -
Art.50 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	- 56 -
Art.51 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	- 57 -
Art.52 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC).....	- 57 -
Art.53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO	- 58 -
CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE	- 61 -
Art.54 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	- 61 -
Art.55 TERMINI PER IL COLLAUDO E L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE..	- 62 -
Art.56 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	- 62 -
CAPO 12 NORME FINALI.....	- 63 -
Art.57 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	- 63 -
Art.58 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	- 67 -
Art.59 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	- 67 -
Art.60 GESTIONE DEI RIFIUTI - TERRE E ROCCE DI SCAVO.....	- 68 -
Art.61 CUSTODIA DEL CANTIERE.....	- 68 -
Art.62 CARTELLO DI CANTIERE	- 68 -
Art.63 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	- 69 -
Art.64 DISCIPLINA ANTIMAFIA	- 69 -
Art.65 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	- 69 -
Art.66 SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	- 70 -

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell'attività contrattuale per lavori di manutenzione su un immobile nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro ambito Pistoiese i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - ambito Pistoiese
 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ermes Tesi
 Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, 15
 CAP: 51100
 Località/città: Pistoia
 Posta elettronica: ermes.tesi@uslcentro.toscana.it
 Indirizzo internet: www.uslcentro.toscana.it

L'Azienda USL Toscana centro intende individuare, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'operatore economico a cui affidare i "*Lavori di manutenzione straordinaria agli ambulatori di odontoiatria del presidio "Il Ceppo" di Pistoia*", di cui al presente Capitolato.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, depurato della percentuale degli oneri di sicurezza.

L'Azienda ha redatto il seguente Capitolato speciale di appalto al quale l'operatore economico (nel seguito del documento denominato Appaltatore), dovrà attenersi sia in fase di offerta che di eventuale aggiudicazione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBULATORI DEL PRESIDIO DEL "CEPPO" DI PISTOIA**. L'edificio ove saranno eseguite le opere è ubicato in Pistoia, Piazza Papa Giovanni XXIII, n.c. 15, al piano secondo del padiglione denominato "Cassa di Risparmio" del presidio "Il Ceppo" di Pistoia. Le opere che si intendono realizzare sono finalizzate all'allestimento degli Ambulatori Odontoiatrici di questa Azienda USL Toscana centro ambito pistoiese. Per le specifiche lavorazioni si rimanda alle relazioni specialistiche facenti parte degli atti di gara.

2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, gli oneri per trasporto a scarica e smaltimento differenziato dei materiali di risulta, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente Capitolato che l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di ogni suo elaborato senza alcun dubbio che possa impedirgli di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore pertanto con la stipula del contratto si obbliga anche alla perfetta organizzazione e puntualità degli approvvigionamenti.

4. L'esecuzione dei lavori è comunque effettuata secondo le regole dell'arte, saranno perfettamente ultimati in ogni sua parte e dovranno risultare atti allo scopo a cui sono destinati, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.

5. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al presente contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

6. Il presente capitolato è redatto nel rispetto delle presenti normative fondamentali:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm. ii.

- il D.Lgs. n. 81/2008 "Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i."

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

- il D.P.R. n. 207/2010: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, limitatamente agli articoli ancora vigenti;
- Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 , n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
- Capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

7. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sostituito dall’art.7, comma 1 lettera a) della Legge n.217 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice univoco di progetto (CUP)

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento che ammonta a complessive €. 68.996,95 (di cui 1.492,20 oneri della sicurezza) così come meglio definito dalla seguente tabella:

Tabella 1

Lavorazioni a base di gara	
Lavorazioni di cui alla Progettazione Edile	€ 31.121,61
Lavorazioni di cui alla Progettazione Elettrica	€ 18.928,86
Lavorazioni di cui alla Progettazione Meccanica	€ 17.454,28
<i>Somma soggetta a ribasso</i>	€ 67.504,75
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.492,20
SOMMANO	€ 68.996,95
Misure COVID (Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020)	€ 1.199,95
TOTALE	€ 70.196,90

2. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato alle somme soggette a ribasso, aumentato dell’importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Spazio riservato all’Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

3. All'interno dei lavori sono state stimate, in via presuntiva dalla stazione appaltante le seguenti incidenze:
- Costo del lavoro (inteso come costo del personale e della manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali) previsto dall'art.33 comma 1 lettera f) del DPR 207/2010, è pari al 29,36% e quindi corrispondente ad € 19.819,40 come estrapolato dalle Stime dell'Incidenza della Manodopera allegate al progetto;
 - Costi sicurezza aziendale propri dell'appaltatore;
 - incidenza delle spese generali (SG) pari al 15%;
 - incidenza dell'utile d'impresa (UT) pari al 10%.
4. L'importo indicato potrà variare tanto in più quanto in meno esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016.
Eventuali variazioni in più od in meno dei lavori saranno valutati a misura avvalendosi, ove possibile, degli elementi contrattuali disponibili e come meglio specificato all'art. 37 del presente CSA (Variazione dei lavori).
- 5. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.L. 50/2016 è stata prevista nel quadro economico un'opzione di incremento, pari a euro 1.199,95 per lavori ed euro e per oneri della sicurezza, al fine di rivedere in aumento l'importo da corrispondere all'appaltatore laddove dovranno essere messe in atto le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 come definito dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020.**

Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato **"a misura"** - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016, nonché degli articoli 43 comma 7 del D.P.R. n.207/2010.
- L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
- Le cifre che nel presente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compendi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti fissati dall'art. 106 del Decreto Legislativo 16.01.2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni. Gli importi dei compensi a corpo, di cui al successivo articolo 23, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta.
- I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2 comma 1 colonna a) del presente capitolato mentre gli oneri della sicurezza di cui al medesimo articolo colonna b) costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali.
- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

6. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante disporrà la revoca dell'appalto, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI, CATEGORIE SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori si articolano nelle categorie indicate nella seguente Tabella 2. Dette categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B del D.P.R. 207/2010.
2. La categoria prevalente è la OG1.
3. Le categorie scorporabili/subappaltabili sono la OS 28 e la OS 30.
4. Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi del vigente art. 105, comma 2, del Codice dei contratti per le motivazioni specificate nel successivo art. 46.
5. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di importo complessivamente inferiore ai 150 mila euro, o, in alternativa, dell'attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente; in particolare:
 - a) Per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata **sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS 28 o nella categoria OG 11, classifica I, sia con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore ad €.150.000,00. In alternativa le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 28 possono essere integralmente subappaltate ad impresa in possesso di idonea qualificazione. In tal caso l'Operatore economico dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarare obbligatoriamente di voler subappaltare tali lavorazioni (*subappalto qualificante*) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.
 - b) Le opere riconducibili alla categoria OS 30 **non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.** Per tali opere è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, **sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS 30 o OG 11, classifica I, sia con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore ad €.150.000,00. Inoltre, categoria OS 30, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del stesso decreto e dell'art. 1 comma 2, del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto "*non può superare il 30% dell'importo di dette opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso*". Pertanto, L'Operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 o OG 11, classifica I, nel caso in cui intendesse subappaltare tali lavorazioni, dovrà possedere, nella stessa categoria scorporabile, i requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria nella misura minima del 70% del relativo importo, e dovrà obbligatoriamente indicare, in sede di presentazione dell'offerta, di voler subappaltare le quote parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto (*subappalto*

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

qualificante) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Tabella 2

Lavorazione	Cat. all.A DPR 207/2010	Class. art.61 DPR 207/2010	Qual. Obbl. (sì/no)	Importo	%	Indicazioni ai fini della gara	
						Prevalente scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	OG1	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€ 32.613,81	47,27	P	Sì Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto termico e condizionamento	OS28	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€ 17.454,28	25,30	S	Sì Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto Elettrico	OS30	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€ 18.928,86	27,43	S	Sì Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016 NON AVVALIBILE

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ai fini della regolamentazione dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori, si danno le seguenti precisazioni.

- I documenti nel seguito genericamente definiti elaborati contrattuali o elaborati di progetto, devono essere considerati tra loro complementari ed integrarsi allo scopo di definire l'oggetto, la forma, le caratteristiche tecniche e le principali dimensioni delle opere formanti oggetto dell'appalto; quanto in essi indicato sarà sempre compreso nell'appalto, tranne ciò che non sia espressamente escluso con chiara, evidente ed esplicita annotazione.
- Il progetto, nella sua consistenza complessiva, può comprendere una o più sezioni relative a diverse categorie di lavoro (Opere edilizie - Impianti tecnici: meccanici - elettrici); quanto di seguito precisato è valevole per tutti i documenti prodotti per ciascuna sezione o categoria eventualmente presente.
- I documenti "elaborati grafici" hanno lo scopo di definire la forma, le dimensioni, i posizionamenti, i percorsi, le prestazioni, i componenti, ecc. delle opere formanti oggetto dell'appalto; sono integrati dagli altri documenti ed i codici in essi riportati, quando presenti, identificano le descrizioni dei materiali e delle prestazioni contenute nel CSA.
- Il documento "capitolato speciale d'appalto" contiene le condizioni generali (modalità, prescrizioni ed oneri) per l'aggiudicazione, l'esecuzione, il collaudo dei lavori, ecc.
- Il documento "prescrizioni tecniche" costituisce la seconda parte del capitolato speciale d'appalto e comprende disposizioni particolari, materiali e manufatti e modalità esecutive delle varie lavorazioni ed ha lo scopo di definire (per ciascuna categoria) le caratteristiche generali per la fornitura, la posa e l'accettazione in opera dei componenti formanti oggetto dell'appalto; sarà da ritenersi valevole per tutto quanto non in opposizione con altri documenti di maggiore dettaglio progettuale.
- Il documento "elenco prezzi unitari" ha lo scopo di individuare i prezzi unitari che sottoposti al ribasso d'asta offerto dalla ditta in sede di gara dovranno essere valutati anche per le eventuali lavorazioni in più o in meno.

Tale documento è allegato al capitolato speciale d'appalto e ne costituisce parte integrante, ed ha lo scopo di definire, rispettivamente, per le opere:

- le forniture e le prestazioni specificatamente previste per i lavori in appalto;
- le caratteristiche tecniche e funzionali delle opere o componenti o prestazioni formanti oggetto dell'appalto e di elencarne le condizioni di fornitura, le inclusioni, la composizione, gli accessori, ecc..

Ogni voce di elenco comprende, nel senso più ampio, la fornitura dei materiali ivi descritti, la loro posa in opera, l'esecuzione delle prestazioni previste, di quelle generali di CSA, ed ogni altro onere necessario per dare le opere ultimate.

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali sarà considerata prevalente sempre la soluzione più favorevole all'appaltante e quella meglio finalizzata al raggiungimento dello scopo del progetto, ma, comunque, tenendo nel debito conto la seguente gerarchia dei documenti, intesi come rappresentativi delle obbligazioni contrattuali:

1. capitolato speciale d'appalto con i suoi allegati, comprese le prescrizioni tecniche;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

2. gli elaborati grafici illustrativi delle opere;
3. i calcoli delle strutture e degli impianti;

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, che dovrà essere menzionato nel bando e nell'invito;
- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati, le relazioni, i computi metrici e gli altri atti del progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 216, comma 4, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- d) gli elenchi dei prezzi unitari sui quali formulare l'offerta, come definiti all'articolo 3;
- e) il Piano Operativo di Sicurezza;
- f) le polizze di garanzia di cui all'articolo 36;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss. mm. ii.;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020;
- D.L. 21 giugno 2016, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con Legge 9 agosto 2013;
- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., con i relativi allegati;
- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 e ss. mm. ii. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R.207/2010 e ss. mm. ii. ;
- Decreto 7 marzo 2018, n.49;
- Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 e ss. mm. ii. per le parti non abrogate;
- Norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc.;
- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;
- Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01 e s.m.;
- D.M. 37/2008;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

- Normativa Nazionale e Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione in categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato speciale;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. In ogni caso si avrà che:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci, delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Art. 9 RAPPRESENTANTE APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 NORME GENERALI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI D'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D. Lgs. 16/06/2017 n. 106 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017).
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e il successivo aggiornamento normativo del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018), nonché della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.I.L.L.P.P. Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5).
5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego, da parte dell'esecutore e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
7. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
8. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

9. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
10. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
11. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del D.M. II.TT. 7/3/2018 n. 49. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
12. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 19.
13. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
14. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 12, deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 17 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
3. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 12, deve predisporre, sottoscrivere e presentare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Art.12 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
1. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori:
 - Cronoprogramma operativo;
 - Piano Operativo della Sicurezza;
 - Nomina Preposto alla Sicurezza;
 - Nomina Rappresentante dei lavori per la Sicurezza.
3. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
4. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
7. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 12 - bis Consegna anticipata in caso d'urgenza

1. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 13, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, fino al 31.12.2021, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedurale gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5 comma 9, ultimo periodo del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. avanti richiamato, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisoriale.

Art. 13 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 30 (trenta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 13, comma 1, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo prima della scadenza del termine predetto.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14 comma 1, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 comma 4 del D. L.gs 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare: il precedente verbale di sospensione, i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

- 8 Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 successivo.

Art.16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 39.

Art.17 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZE

1. Qualora l'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con l'appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).
2. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell'appaltatore o di suo incaricato. Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.
3. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL. Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

necessità di proporre all'appaltante di intimare all'appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.

Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.

5. L'importo relativo ad eventuali penalità in cui fosse incorso l'appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.
La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall'ultimo SAL.
6. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
7. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 6, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 7;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per la revisione del progetto esecutivo e/o per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma esecutivo dei lavori, redatto dall'impresa ai sensi del successivo art. 19, riguardanti l'esecuzione delle lavorazioni previste dalle consegne parziali delle singole aree e la successiva restituzione dell'area interessata alla Stazione Appaltante.
8. La penale di cui al precedente comma 7, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 7, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
9. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
10. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi fossero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione di quanto previsto in tema di risoluzione del contratto.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
12. E' prevista l'applicazione di penali, il cui importo è preventivamente stabilito come di seguito riportato, nei casi di seguito elencati:
 - a) Qualora l'appaltatore omettesse di provvedere, entro il termine indicato nel cronoprogramma (o, entro venti giorni dalla consegna dei lavori) per la fase all'allestimento dell'impianto del cantiere a regola d'arte, con tutte le occorrenze ed obblighi previsti dal presente capitolato, ed a dare concreto inizio ai lavori; sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'intervento del provvedimento di risoluzione di cui all'articolo 21.
 - b) Qualora l'appaltatore omettesse di eseguire tutte le opere e porre in essere tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro anche nei confronti di terzi, sarà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni segnalazione di omissione rilevata dal coordinatore

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

per l'esecuzione; stessa penale sarà applicata anche per ciascun rilievo di carenze riscontrate nei provvedimenti di cui sopra. Stessa penale sarà applicata per ogni mancata segnalazione, rilevata dal coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio delle attività in cantiere, della presenza di subappaltatori, di fornitori con posa in opera, di noli a caldo, di lavoratori autonomi e simili.

c) Qualora l'appaltatore omettesse di trasmettere alla D.L. le quietanze relative ai pagamenti ai subappaltatori nei termini stabiliti dall'art. 48 del CSA, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni subappaltatore cui si riferisca il ritardo stesso.

d) Qualora l'appaltatore omettesse di presentare, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, gli elaborati di cui agli Art. 57 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore) del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'intervento del provvedimento di esecuzione d'ufficio di cui all'Art. 53 del presente capitolato.

Art.18 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107, in quanto compatibile e l'articolo 108 commi 3,4,5 del D. L.gs 50/2016.
5. Il programma dei lavori sarà, in ogni caso, impegnativo per l'appaltatore che dovrà strettamente attenersi ad esso nell'effettuare le forniture e nell'esecuzione delle lavorazioni e dei montaggi; tuttavia l'appaltatore sarà vincolato all'accettazione di eventuali variazioni al programma, anche in corso d'opera, determinate da esigenze diverse dell'appaltante o da necessità correlate all'esecuzione di altre lavorazioni. Le variazioni al programma di cui sopra e quelle che comportassero unicamente spostamenti temporali relativi nell'esecuzione delle opere, ma non avessero come effetto di prolungare o di sospendere i lavori per più di sei mesi, non costituiranno titolo, per l'appaltatore, per invocare il risarcimento di maggiori oneri o rifusione di danni ad esse connessi.

Art. 19 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs 81/08.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 48 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 6, comma 1, lett. d);

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22 EVENTUALI LAVORI A CORPO E GESTIONE DELLE RISERVE

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 44. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
7. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
8. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
9. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
10. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

incombe in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

11. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
12. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
13. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
14. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
15. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
16. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 23 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 39;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 24 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

25 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- 1-bis Ai sensi del comma 1 dell'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.
- 1-ter. Ai sensi dall'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 1-bis, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

Art.26 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avverranno con un unico Stato di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, una volta che i lavori siano eseguiti e contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, con decurtazione dell'eventuale anticipazione.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del DM 49/2018, che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il ..." con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, entro i successivi 7 (sette) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.113 bis del Codice dei contratti, come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: 08V1K8 - Codice IPA: auslto. L'IVA è a carico della Stazione appaltante che applica l'articolo 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo **superiore a 90 giorni**, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art.27 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata secondo quanto previsto dall'art.113 bis del

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

Codice dei contratti, come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 56;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.28 FORMALITA' ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 49, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all' articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, così come modificato dall'art. 1, comma 986 della Legge 207 del 2018, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 56, comma 2.

Art.29 RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.30 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 40, comma 3, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

- a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
- a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art.31 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.32 CESSIONE DEL PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 6 CAUZIONI, GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Art. 33 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. L.gs 50/2016

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

Art. 34 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

Art.35 RIDUZIONE DELLE GARANZIE -

- 1 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia dei certificati posseduti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.
2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs.50/2016 si applicano alla garanzia definitiva di cui all'articolo 35.

Art.36 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00) di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 69.000,00.;

partita 2) per le opere e impianti preesistenti: euro 21.000,00.;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00.;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

c) L'importo della somma assicurata è superiore all'importo di contratto data la natura delle lavorazioni e visti i luoghi a carattere sanitario presso i quali devono essere eseguite le stesse lavorazioni.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

7. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la responsabilità sarà solidale fra le ditte e la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

8. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

CAPO 7 DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

Art. 37 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 7.2.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54 comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.
10. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
11. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
12. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
13. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
14. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

15. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
16. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
17. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
18. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
19. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
20. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

Art.38 VARIANTI PER OMISSIONI OD ERRORI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21.

Art.39 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, anno 2021, provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, oppure attraverso analisi prezzi.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.40 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione dei documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

- comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del [Decreto n. 81 del 2008](#);
 - b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del [Decreto n. 81 del 2008](#);
 - c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - d. il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo art.44.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
6. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#).
7. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

6. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
7. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.41 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art.42 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. Questo intervento non ricade nelle condizioni che prevedono la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto ai sensi del decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 43 MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. Questo intervento non ricade nelle condizioni che prevedono la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto ai sensi del decreto Legislativo n. 81/2008.

Art.44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18, e gli adempimenti

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 5, lettera e) sub 2, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 48.

Art.45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di **sicurezza e di coordinamento** ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del [D. Lgs 50/2016](#), l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

Art. 46 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, per le seguenti motivazioni:

- deve essere garantito lo sviluppo dell'appalto attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma dei lavori;
- il livello qualitativo dell'opera deve essere raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione, attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- deve essere garantito il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
- devono essere garantiti i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- deve essere garantita la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, alle condizioni meglio specificati ai punti successivi.

3. La Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.

e) l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;

dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

- l'inserimento delle clausole previste ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 70, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

10. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 47 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 8 e 9, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52 commi 5, 6 e 8, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 52 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

Art.48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. L'aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 (responsabilità solidale)
6. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del [DLgs 50/2016](#) rilascia all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.49 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento il quale valuta l'ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 54.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15 (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.50 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.51 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall'ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera u), comma 3 e 26 e comma 8 del decreto n.81 del 2008 nonché dell'art.5 comma 1 primo periodo della legge 136 del 2010, 2006, n. 223, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.52 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo comma 2, lettera j) nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art.53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

- j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66 del presente CSA.
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

Art.54 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

- a) opere strutturali;
- b) opere impiantistiche;
- c) infissi.

Art.55 TERMINI PER IL COLLAUDO E L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 55, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'art. 50 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
4. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
5. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
6. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Art.56 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more dell'emissione del Certificato di regolare Esecuzione di cui all'articolo 56 , con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 3, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4.

CAPO 12 NORME FINALI

Art.57 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero di materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
7. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
8. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

9. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.58 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art.59 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) sottofondi piazzali civili;
 - b) strati di fondazione piazzali civili;
 - c) riempimenti;
 - d) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.60 GESTIONE DEI RIFIUTI - TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente.

In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p style="text-align: center;">Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p style="text-align: center;">PISTOIA</p>
---	--	---

arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento.

2. E' altresì a carico e cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n.186 del 2006;
 - b. siano sottratti al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n.186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20 comma 10 sexies della legge 19 gennaio 2009 n.2.
3. Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposto da norme sopravvenute.

Art.61 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.62 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.63 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 del Decreto legislativo n.104 del 2010.

Art.64 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm. ii., art. 83, comma 3, trattandosi di contratto di importo inferiore ai 150mila euro, non si procede alla richiesta della documentazione antimafia .

Art.65 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 8.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66. SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

		<p>Area Manutenzione e Gestione Investimenti</p> <p>PISTOIA</p>
---	--	---

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

ALLEGATO "D"

Ambulatori Odontoiatria
Presidio "Il Ceppo"
CIG

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	Lavori a base di gara		
	Lavorazioni di cui alla Progettazione Edile	€ 31.121,61	
	Lavorazioni di cui alla Progettazione Elettrica	€ 18.928,86	
	Lavorazioni di cui alla Progettazione Meccanica	€ 17.454,28	
	Somme soggette a ribasso	€ 67.504,75	
	Oneri della Sicurezza	€ 1.492,20	
	Somme non soggette a ribasso	€ 1.492,20	
	Sommano per lavori A)		€ 68.996,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B1	Misure COVID (Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020)	€ 1.199,95	
B2	Lavori in economia previsti in progetto		
B3	Imprevisti	€ 1.379,94	
B4	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B5	Allacciamenti ai servizi pubblici		
B6	Acquisizione di aree ed immobili		
B7	Oneri per applicazione LRT 38/2007 - art.23 c.2		
B8	Spese tecniche (rup, progettazione, coord. Sicurezza progettazione e in esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, incentivo dipendenti, assicurazione, ecc...) :		
	incentivo per dipendenti (80% voci A, B1 e B2)	€ 1.123,15	
	accantonamento strumentale (20% voci A, B1 e B2)	€ 280,79	
B9	Spese generali		
B10	Spese di consulenza e supporto (redazione pratica catastale, eventuale consulenza su restauri, ecc..)		
B11	Spese commissioni giudicatrici		
B12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
B13	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e COLLAUDI		
B14	I.V.A. ed altre imposte:		
	I.V.A. 22% sui lavori principali	€ 15.179,33	
	I.V.A. 22% sulla voce B1	€ 263,99	
	Tributi speciali per conferimento a discarica		
B16	Arrotondamento	€ 575,90	
B17	Accantonamento		
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 20.003,05
	Importo Complessivo Progetto (A+B)		€ 89.000,00